Conto corrente con la Posta **Anno 84° — Numero 69**

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 25 marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(1055)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1849.

Sostituzione del vaglia postale per tasse e concessioni governative con operazioni del servizio dei conti correnti postali ed altri provvedimenti interessanti il servizio stesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificata con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Vista la legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il regolamento generale dei servizi postali, parte seconda (servizi a danaro), approvato con R. decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 775;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1925-III, istitutivo del vaglia postale per tasse e concessioni;

Ritenuto opportuno di provvedere alla soppressione del vaglia postale per tasse e concessioni ed alla sua sostituzione con operazioni di conto corrente e di adottare altri provvedimenti riflettenti il servizio dei conti correnti postali;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, sono apportate le seguenti modificazioni:

L'art. 94 è soppresso.

Di seguito all'art. 111 è aggiunto il seguente nuovo articolo 111-*bis*.

« Il pagamento in modo ordinario delle somme dovute all'Erario per tasse sulle concessioni governative può essere fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali mediante postagiro esenti da tassa, ovvero mediante versamenti soggetti alle speciali tasse stabilite. In entrambi i casi i pagamenti devono essere fatti a favore di appositi conti correnti intestati agli Uffici del registro.

« Il pagamento delle tasse scolastiche e delle tasse di concessione governativa sui brevetti per invenzioni, modelli e marchi deve essere esclusivamente fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali, o con gli altri mezzi espressamente consentiti dalle disposizioni di leggi o regolamenti speciali ».

Art. 2.

Al regolamento generale dei servizi postali, parte seconda (servizi a danaro) sono apportate le modificazioni seguenti:

Il secondo comma dell'art. 28 è variato come segue:

« I vaglia a tassa si distinguono in interni ed internazionali; gli uni e gli altri si suddistinguono a loro volta in ordinari e telegrafici ».

Il penultimo comma dell'art. 28 è soppresso.

All'art. 32 l'indicazione « per l'emissione dei vaglia per tasse e concessioni » è soppressa.

All'art. 33 l'indicazione « esclusi quelli speciali per tasse e concessioni » è soppressa.

L'ultimo comma dell'art. 35 è soppresso.

Gli articoli da 50 a 53 sono soppressi.

Art. 3.

All'art. 102 del regolamento generale dei servizi postali, parte seconda (servizi a danaro) è aggiunto il seguente comma:

« I correntisti possono altresì, previa autorizzazione dell'Amministrazione, fare stampare a propria cura anche speciali bollettini a quattro taglíandi, uno dei quali da servire per il rilascio dell'attestazione del versamento ».

Art. 4.

Al regolamento generale dei servizi postali, parte seconda (servizi a danaro) è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 102-*bis*. — I versamenti relativi al pagamento di somme dovute all'Erario per tasse sulle concessioni governative e per tasse scolastiche, a favore dell'apposito conto corrente, intestato al competente Ufficio del registro, debbono effettuarsi esclusivamente mediante speciali bollettini a quattro tagliandi, uno dei quali da servire quale attestazione del versamento.

« Detti bollettini devono essere presentati all'ufficio postale compilati, a cura del versante, in tutte le loro parti, con le indicazioni chieste dallo stampato.

« L'ufficio postale accettante convalida con bollo e firma anche il tagliando con funzione di attestazione del versamento e lo restituisce al versante unitamente alla ricevuta.

« Per ognuna delle tasse di cui al 1° comma, devono essere effettuati separati versamenti o (se ricorrono le condizioni previste dal successivo art. 132) postagiro, comprensivi dell'importo del bollo di quietanza e degli altri eventuali diritti connessi al pagamento del tributo ».

Art. 5.

L'art. 103 del regolamento generale dei servizi postali, parte seconda (servizi a danaro) è sostituito dal seguente:

« Tutti gli uffici postali, ammessi al servizio dei conti correnti, sono forniti di bollettini di versamento a tre tagliandi, da usarsi per i normali versamenti a favore di qualsiasi correntista, di bollettini a quattro tagliandi, da usarsi per i versamenti, a favore di qualsiasi correntista, per i quali sia richiesto il rilascio della attestazione, nonchè degli speciali bollettini a quattro tagliandi per i pagamenti inerenti a tasse, di cui all'articolo 102-*bis*. Tutti i predetti tipi di moduli sono rilasciati gratuitamente ai richiedenti, all'atto dell'esecuzione del versamento ».

Art. 6.

All'art. 104 del regolamento generale dei servizi postali, parte seconda (servizi a danaro), fra i comma 2° e 3°, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Negli speciali bollettini di versamento a quattro tagliandi per il pagamento delle somme dovute all'Erario per tasse di cui all'art. 102-*bis*, la causale del versamento deve essere indicata tanto a tergo della prima parte del modulo (certificato di allibramento) quanto a tergo dell'ultima parte (attestazione di versamento). Gli uffici postali sono tenuti ad accertare che la causale sia indicata, in modo conforme, in entrambi i tagliandi, ma non devono entrare nel merito di essa ».

Art. 7.

All'art. 105 del regolamento generale dei servizi postali, parte seconda (servizi a danaro) è aggiunto il seguente nuovo comma:

« La ricevuta del versamento in conto corrente postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata, con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito, salve le diverse disposizioni stabilite da leggi o regolamenti speciali ».

Art. 8.

All'art. 130 del regolamento generale dei servizi postali, parte seconda (servizi a danaro) è aggiunto il seguente comma:

« In tutti i casi in cui è ammesso di effettuare il pagamento mediante postagiro, il relativo certificato di allibramento a debito ha valore liberatorio per la somma pagata, con effetto dalla data in cui il postagiro è stato addebitato al conto corrente traente, salve le diverse disposizioni stabilite da leggi o regolamenti speciali ».

Art. 9.

All'art. 132 del regolamento generale dei servizi postali, parte seconda (servizi a danaro) è premesso il seguente nuovo comma:

« Il correntista postale può eseguire il pagamento di somme dovute all'Erario o ad altri, facendo uso dello speciale modulo di assegno a quattro tagliandi in modo da ricevere, oltre il certificato di allibramento, anche un'attestazione dell'addebitamento ».

Art. 10.

Alla tabella delle tariffe per i servizi postali (allegato 1 al R. decreto 23 maggio 1940-XVIII, n. 750), sono apportate le seguenti modificazioni:

La voce n. 46 « Vaglia per tasse e concessioni » è soppressa.

Alla voce n. 49 sono aggiunte le seguenti indicazioni:

« *h*) versamenti per tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche (da eseguirsi esclusivamente con bollettini mod. ch. 8-*ter*) ovunque effettuati:

fino a lire	25	Lire	0,50
» »	50	»	0,90
» »	100	»	1,30
» »	200	»	2,10

e successivamente L. 0,50 per ogni 100 lire o frazione.

« *i*) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini mod. ch. 8-*quater* (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione del versamento sull'apposito tagliando del bollettino):

« per ogni attestazione Lire 1, oltre le tasse, se dovute, di cui alla lettera *a*).

« *l*) attestazioni di addebitamento di assegni all'ordine o localizzati (rilasciate dagli uffici dei conti correnti, sull'apposito tagliando dell'assegno a quattro tagliandi):

« per ogni attestazione Lire 1.

Art. 11.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — BOTTAI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 78. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1850.
Erezione in ente morale della Casa di riposo « Cesare Bertoli », con sede in Nogarole Rocca (Verona).

N. 1850. R. decreto 20 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Casa di riposo « Cesare Bertoli », con sede in Nogarole Rocca (Verona), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI, n. 1851.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Sebastiano Martire, in frazione Prata del comune di Lesegno (Cuneo).

N. 1851. R. decreto 24 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 29 maggio 1942-XX relativo alla erezione della parrocchia di San Sebastiano Martire, in frazione Prata del comune di Lesegno (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 febbraio 1943-XXI, n. 108.
Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della categoria in congedo della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, numero 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e successive modificazioni;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1943-XXI è data facoltà al Ministro per l'aeronautica di nominare ufficiali delle categorie in congedo, con grado non superiore a quello di maggiore, nel Corpo del genio aeronautico, nel Corpo di commissariato aeronautico e nel Corpo sanitario aeronautico, i cittadini italiani che non rivestano il grado di ufficiale del Regio esercito e nella Regia marina, e che, per studi ed attività professionali, e per specializzazione scientifica, possano particolarmente essere utili ai rispettivi servizi dell'aeronautica.

Art. 2.

Le nomine di cui al precedente art. 1 potranno aver luogo, a domanda degli interessati, nei seguenti ruoli e gradi:

1) *Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri*:

a) col grado di *tenente*: per i laureati in ingegneria da almeno 10 anni, in possesso di uno dei seguenti titoli:

impiego di ruolo tecnico presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali e comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

titoli professionali o di carriera attestanti una spiccata capacità professionale e pratica;

b) col grado di *capitano*: per coloro che siano in possesso di libera docenza universitaria in discipline attinenti all'aeronautica, ovvero abbiano dieci anni di anzianità di laurea e siano assistenti di ruolo o aiuti di istituti scentifici universitari per le stesse discipline;

c) col grado di *maggiore*: per i professori di ruolo « straordinari » od « ordinari » delle Regie università, ovvero per i consiglieri del Consiglio nazionale delle ricerche.

2) *Corpo del commissariato aeronautico, ruolo commissari*:

a) col grado di *tenente*: per i laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche da almeno dieci anni, in possesso di uno dei seguenti titoli:

impiego di ruolo amministrativo presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali e comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

titoli professionali o di carriera attestanti una spiccata capacità professionale e pratica;

b) col grado di *capitano*: per coloro che siano in possesso di libera docenza universitaria in materia giuridica o economica-amministrativa, ovvero abbiano dieci anni di anzianità di laurea e siano assistenti di ruolo di istituti scientifici universitari per le stesse discipline;

c) col grado di *maggiore*: per i professori di ruolo « straordinari » od « ordinari » delle Regie università, ovvero per i consiglieri di Stato, ovvero per i consiglieri della Corte dei conti, ovvero per i consiglieri del Consiglio nazionale delle ricerche.

3) *Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici*:

a) col grado di *tenente*: per i laureati in medicina e chirurgia da almeno dieci anni, in possesso di uno dei seguenti titoli:

impiego di ruolo presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali e comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

titoli professionali o di carriera attestanti una spiccata capacità professionale e pratica;

b) col grado di *capitano*: per coloro che siano in possesso di libera docenza universitaria in materia medica ovvero abbiano dieci anni di anzianità di laurea e siano primari o aiuti di ospedali civili di grandi città o aiuti di istituti scientifici universitari;

c) col grado di *maggiore*: per i professori di ruolo « straordinari » od « ordinari » delle Regie università, nelle materie di insegnamento delle Facoltà di medicina e chirurgia ovvero per gli ispettori generali medici delle Amministrazioni della sanità pubblica ovvero per i consiglieri del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Agli ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica, che fino al 30 giugno 1943-XXI, siano o vengano ad essere in possesso di uno dei titoli previsti nel precedente art. 2, può essere conferito a giudizio insindacabile del Ministro per l'aeronautica e prescindendo dalle disposizioni di legge sull'avanzamento, il grado previsto per il titolo di cui sono in possesso, nei corpi e nei ruoli di cui al medesimo art. 2.

Art. 4.

Il presente Regio decreto-legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 81 — MANCINI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1943-XXI, n. 109.

Modificazioni agli articoli 43 e 51 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate col Regio decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modifiche e aggiunte;

Visto l'art. 5, tabella *B*, del R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, riguardante la misura della indennità di trasferta per missioni nell'interno del Regno del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 43 ed al primo comma dell'art. 51 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, è modificata come segue:

macchinisti di 1ª classe e conduttori capi di 1ª classe . . . . L. 10
macchinisti di 2ª e 3ª classe, aiuto macchinisti, conduttori capi, conduttori principali e conduttori . . . . . » 7
frenatori . . . . » 6

Le suddette indennità si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Il presente decreto ha vigore dal 1º marzo 1942-XX e le disposizioni in esso contenute sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 marzo 1943-XXI.

Sostituzione del presidente dell'Ente Nazionale Esportazione Canapa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 17 agosto 1941-XIX, n. 969, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Esportazione Canapa (E.N.E.C.), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1942-XX, n. 492;

Visto il R. decreto 28 maggio 1942-XX, con il quale il prefetto del Regno gr. uff. dott. Probo Magrini venne nominato presidente dell'E.N.E.C. in sostituzione del cav. di gr. cr. Raffaello Riccardi;

Considerata l'opportunità di sostituire l'attuale presidente dell'E.N.E.C. con il dott. Giuseppe Traniello-Gradassi;

Vista la legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute di intesa con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Giuseppe Traniello-Gradassi è nominato presidente dell'Ente Nazionale Esportazione Canapa, in sostituzione del gr. uff. dott. Probo Magrini, prefetto del Regno, a decorrere dalla data del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — ACERBO — PARESCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1943-XXI
Registro n. 7 *Scambi e valute, foglio n.* 153. — VILLA

(1016)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 marzo 1943-XXI.

Unificazione delle norme fondamentali per le tubazioni metalliche: diametri nominali e pressioni nominali (UNI 1282/1284).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 7 marzo 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1282/1284 - settembre 1942-XX (fascicolo unico di tre tabelle): Tubazioni metalliche: diametri nominali e pressioni nominali.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e si riferisce ai progetti e disegni per nuove costruzioni.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nella suddetta unificazione per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Ministero della produzione bellica sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1943-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1943-XXI
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 330.

(1040)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 marzo 1943-XXI.

Unificazione dei grilli navali (UNI 1947/1954).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 7 marzo 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1947 a 1954 - 19 giugno 1942-XX: Grilli navali - Complessi e particolari.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazione di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di intercambiabilità con costruzioni già in dotazione esista necessità, nel caso di riparazioni, di continuare ad impiegare elementi conformi a tipi preesistenti;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI;

c) quando si tratti di grilli destinati ad una serie già iniziata di navi appartenenti ad uno stesso programma, per le quali vi sia preminente esigenza di perfetta uniformità per tutte le navi della serie.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle disposizioni del presente decreto, si trovassero nella necessità di dover derogare alle disposizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Ministero della produzione bellica sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1943-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1943-XXI
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 329.

(1041)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 marzo 1943-XXI.

Unificazione delle prove dei materiali metallici - Prova di durezza con piramide di diamante (prova Vickers) (UNI 1955/1956).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, numero 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 7 marzo 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1955-1956 - 19 giugno 1942-XX (unificazione di n. 2 tabelle): Prove dei materiali metallici - Prova di durezza con piramide di diamante (Prova Vickers).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Ministero della produzione bellica sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale dii vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1943-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1943-XXI
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 328.

(1042)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 marzo 1943-XXI.

Unificazione delle prove meccaniche nella gomma elastica (UNI 2031/2035).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, numero 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 7 marzo 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse ed in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 2031 - agosto 1942-XX: Prove meccaniche sulla gomma elastica - Generalità;

UNI 2032 - agosto 1942-XX: Prove meccaniche sulla gomma elastica - Prova di trazione;

UNI 2033 - agosto 1942-XX: Prove meccaniche sulla gomma elastica - Prova di deformazione permanente;

UNI 2034 - agosto 1942-XX: Prove meccaniche sulla gomma elastica - Prova di durezza;

UNI 2035 - agosto 1942-XX: Prove meccaniche sulla gomma elastica - Trattamento di invecchiamento artificiale a 78° C.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Ministero della produzione bellica sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di

cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1943-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1943-XXI
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 327.

(1043)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 marzo 1943-XXI.

Nomina di alcuni membri del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929-VII e modificato con propri decreti 18 agosto 1938-XVI, 23 dicembre 1940-XIX e 2 luglio 1941-XIX;

Veduto il proprio decreto 2 gennaio 1939-XVII con il quale fu costituito il Consiglio di amministrazione della predetta Banca ed il successivo decreto 28 marzo 1941-XIX, con il quale fu rinnovata la prima metà dei membri del detto Consiglio;

Considerato che accorre ora provvedere al rinnovo degli altri membri del ripetuto Consiglio;

Vedute le designazioni per la sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione da rinnovare;

Sentito il Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407,

Veduto l'art. 14, comma 2°, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, per il quadriennio 1943-1946, i signori:

Cav. di gr. cr. prof. dott. Carlo Conti Rossini, in rappresentanza del Ministro per le finanze;

Cav. di gr. cr. dott. Paolo Grassi, in rappresentanza del Ministro per le finanze;

Gr. uff. dott. Giuseppe Schirò, in rappresentanza del Ministro per le corporazioni;

Gr. uff. dott. Gaetano Giacomelli, in rappresentanza degli Enti partecipanti al capitale dell'Istituto;

Cav. di gr. cr. dott. Ferruccio Lantini, in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Cons. naz. dott. Annio Bignardi, in qualità di esponente di Associazioni sindacali, designato dal Ministero delle corporazioni;

Cons. naz. dott. Orfeo Sellani, in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

MUSSOLINI

(1039)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1943-XXI.

Riconoscimento del notevole interesse pubblico di immobili siti nel comune di Pinerolo agli effetti della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 novembre 1940, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i terreni e fabbricati siti in località Collina S. Brigida e presso il viale S. Maurizio nel comune di Pinerolo;

Riconosciuto che detti immobili hanno notevole interesse pubblico in relazione al libero godimento della magnifica veduta panoramica che da essi si gode;

Considerato infine, che l'elenco degli immobili in questione è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi, all'albo del comune di Pinerolo, ed è stato depositato presso le sedi competenti delle Unioni provinciali dei professionisti ed artisti, degli agricoltori e degli industriali senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchesia;

Decreta:

Gli immobili siti nel comune di Pinerolo, in località Collina S. Brigida e presso il viale S. Maurizio, compresi nel suindicato elenco compilato dalla Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con l'elenco predetto, nel quale sono indicati i mappali sotto i quali gli immobili in questione figurano riportati in catasto.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Regia Sovrintendenza ai monumenti di Torino entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Pinerolo.

La predetta Sovrintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 15 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: BOTTAI

Numero d'ordine	INTESTAZIONE CATASTALE	F°	Particella	Qualità	Superficie mq.	Reddito L.
1	Trombotto Ottavia fu Carlo vedova Maffei usufruttuaria e Maffei Arturo fu Giulio proprietario	LI	2 3	Casa civile ad uso abitazione . Casa civile	— —	125,04 12,68
2	Ospizio dei catecumini	»	9 10 222 241	Casa con cortile ed ospizio con cortile	—	1.733,33
3	Maffei cav. avv. Giulio fu Luigi	»	1	Casa civile con scuderia e giardino	—	3.066,67
4	Giacomino Carlo e Maddalena fratello e sorella fu Simone	»	6 6	Casa . . . . Casa con la comproprietà del cortile n. 15	— —	96 — 160 —
5	Folliotti Teresa-Luigia fu Alessio ved. Rostagno usufruttuaria generale e Rostagno Carlo e Teresa fu Alessandro proprietarie per metà e Colliotti Teresa-Luigia predetta per l'altra metà	»	11-223	Porzione di casa ad uso istituto	—	1.400 —
6	Saroldi Aleide fu cav. Luigi proprietario e Girardi Chiara o Clara fu Martino vedova Saroldi usufruttuaria di metà	»	228-42 41 43	Casa che in 1°, 2° e 3° piano si estende per 1/8 circa nel n. 59 Casa . . . . —	— — 1469	2.600 — 260 — 35,26
7	Istituto Suore Giuseppine di Pinerolo . . .	»	49-50 47-48 46 229 51	Casa civile con cortile e giardino Casa e giardino . . . . . . Casa . . . . Giardino . . . . Frutteto	— — — — 1079	700 — 1.560 — 1.000 — 42,66 25,89
8	Guglielmone Terenzio di Cesare	»	223-224	Porzione di casa ad uso istituto	—	533,35
9	Bosio Carlo fu Giacomo	»	55	Casa	—	586,66
10	Bernocco Carlo di Giovanni e Ruata Caterina di Natale coniugi	»	15	Casa e tettoia con cortile che in 1° e 2° piano si estende per una piccola porzione sul mappale 28	—	1.700 —
11	Galvagno Vittoria e Teresa fu Francesco proprietarie e Venisti Emma di ...... in Boaglio usufruttuaria	»	18	Porzione di casa con bottega in piano terreno, 1° e 2° piano, stanza 1° piano	—	496 —
12	Gabbotto di San Giovanni nobile Erwig di Ferdinando proprietario e Gabbotto di San Giovanni nobile comm. prof. Ferdinando di Francesco usufruttuario in parte	»	13	—	1970	47,28
13	Gabbotto di San Giovanni nobile Erwig fu Ferdinando	»	12	Casa di villeggiatura	—	1.333,33
14	Beneficio parrocchiale di San Maurizio investito Solera don Giovanni di Antonio	»	25-26-226	Casa civile con cortile	—	1.866,66
15	Peretto Domenico fu Stefano	»	44-45	Casa civile con porzione di giardino	—	757,33
16	Venisti Emma di .... in Boaglio usufruttuaria e Galvagno Vittoria e Teresa sorelle fu Francesco proprietarie	»	17	Seminativo arborato	258	3,61
17	Morero Domenica fu Michele	»	7-8	Casa che al 1° piano si estende per 1/6 sul n. 12 di mappa con la comproprietà del cortile del numero di mappa 15	—	880 —
18	Poletti cav. uff. ing. Alfredo fu Antonio, Villa comm. Pietro fu Giovanni e Calvetti Margherita fu Michele	»	31 35 34 29	Filanda da seta con due cortili . Casa civile . . . . Casa ad uso abitato civile . . Bosco ceduo	— — — 815	— 1.706,67 2.293,33 3,26
19	Poletti ing. Alfredo fu Antonio, Villa Gianfranco fu Pietro e « Opera Pia Infermi » di Pinerolo proprietari e Prever Ada fu Giovanni ved. Villa usufruttuaria in parte	»	36 37 33	Vigneto . . . . Vigneto . . . . Bosco ceduo	2356 2639 177	44,77 39,58 0,42
20	Perrot Rosa fu Battista	»	38	Casa civile ad uso abitazione .	—	1.166,66

Numero d'ordine	INTESTAZIONE CATASTALE	F°	Particella	Qualità	Superficie mq.	Reddito L.
21	Beneficio laicale fondato dal sacerdote don Giuseppe Gabriele Andrè nella Chiesa parrocchiale di San Maurizio di Pinerolo	LI	227-226	Casa civile con sottosuolo e cortile	—	800 —
22	Coppa-Bava Maria-Anna di Giuseppe maritata Borda	»	14	Casa civile	—	480 —
23	Teppa Angela fu Pietro in Mina	»	22	Palazzina ad uso abitazione e parte di casa civile	—	3.600 —
			24-225 21-23	Area urbana - casa di villeggiatura e giardino inglese	—	1.120 —
24	Defilippi Vincenzo fu Giovanni B.	»	16	Seminativo arborato	680	9,58
25	Santuario della Madonna delle Grazie in Pinerolo	»	28	Pascolo	5197	7,80
26	Prebenda parrocchiale di San Maurizio goduta dal sacerdote don Tommaso Godino fu Tommaso	»	27	Pascolo	432	0,52
27	Gagliardi Leonilda fu Luigi maritata Raimondo	»	53	Casa	—	380 —
28	Gagliardi Carlo, Giuseppe, Mario Francesco 10/12 fra tutti, Giovanni, Adele 1/12 cadauno fratelli e sorelle fu Luigi	»	52	Casa in piano terreno e 1° piano, due camere in 2° piano	—	256 —
29	Bernardi Maria fu Andrea ved. Boetto Battista e Ferrano Ignazio e Luigi fu Sebastiano comproprietari	»	54	Casa civile con bottega . . .	—	213,53
30	Cerutti Cesare, Emanuele, Mario, Vincenzo, Livia fratelli e sorella fu Sebastiano	»	39 40	Frutteto . . . . Casa con stalla e cortile . . .	2098 —	50,35 800 —
31	Usseglio-Branehard Angela fu Giacomo ed Usseglio-Branehard Giuseppe di Maria Angela	»	19	—	756	14,36
32	Raviolo Secondo fu Giovanni	XVI	90 91 92	Seminativo arborato . . . . . Seminativo arborato . . . . . Seminativo arborato	450 1576 412	6,75 25,22 6,18
33	Herman Gustavo fu Federico	»	109 110 111 103 112 113 114 115 209	Giardino parificato a frutteto . Prato . . . . Frutteto . . . . — Casa del giardiniere . . . . . Casa di villeggiatura . . . . Serra con giardino . . . . . Casa di villeggiatura . . . . . —	2663 2543 2183 — 	63,92 35,60 52,39 2.666,66
34	Bracco Corinna fu Giovanni ved. Ciocchino usufruttuaria generale e Ciocchino Pietro e Cesare fu Edoardo proprietari	»	128 132 136 133 234 134 135 130-129	Fabbricato rurale . . . . . . Prato arborato . . . . Prato arborato . . . . Vigneto . . . . Vigneto . . . . Incolto produttivo . . . . . . Prato arborato . . . . Porzione di casa al 1° piano . .	447 1503 7728 13210 4148 2150 850 —	— 24,05 125,64 118,69 45,63 0,54 11,90 533,33
35	Ciochino avv. Vincenzo fu Edoardo proprietario e Bracco Corinna fu Giov. ved. Ciochino usufruttuaria generale	»	139 142 140 143	Vigneto . . . . Seminativo arborato . . . . . Fabbricato rurale . . . . . . Prato arborato	628 716 547 9613	9,42 10,02 — 134,58
36	Ciochino avv. Vincenzo fu Edoardo Lequio Maria-Romana fu Clemente coniugi	»	117-210	Porzione di casa per villeggiatura	—	3.000 —
			116 116-a	Vigneto . . . . Prato irriguo	3830 7102	72,88 142,04
37	Costabello Fiorenzo di Federico e Bianciotto Albina fu Luigi coniugi	»	86 87 88	Prato arborato . . . . Vigneto . . . . Fabbricato rurale	1389 1337 225	19,45 20,05 —
38	Cambiè Natale fu Biagio	»	85	Fabbricato rurale	513	—
39	Giriodi Clotilde fu Felice ved. Gaudino . .	»	93 94 95	Fabbricato rurale . . . . . . Vigneto . . . . Seminativo arborato	129 1211 1665	— 18,17 23,31

Numero d'ordine	INTESTAZIONE CATASTALE	F°	Particella	Qualità	Superficie mq.	Reddito L.
40	Magneti Anna e Maria sorelle fu Luigi	XVI	96	Prato arborato	4984	56,70
			97	Prato irriguo	531	10,09
			98	Casa di villeggiatura	—	800 —
			99	Vigneto	664	12,62
41	Gay avv. Cesare di Camillo	»	100-*a*	Vigneto	733	13,93
			101	Casa civile con giardino	—	720 —
			102	Tettoia ad uso deposito ferramenta	—	106,05
			103	Arca urbana	—	—
42	Don Orsola fu Giovanni Battista ved. Rolfo 16/32, Rolfo Mario, Elena, Lia, Clelia, Nelda e Lisa fu Federico 14/32; Rolfo Federico ed Emma fu Tullio 2/32 proprietari e don Orsola suddetta, e Pastori Adelaide di Francesco ved. Rolfo usufruttuaria parziale	»	119	Vigneto	1182	17,73
			120	Fabbricato rurale	659	—
			121	Vigneto	7333	139,32
			123	Vigneto	4161	37,45
43	Carosso Nicola fu Domenico	»	83-84	Casa di villeggiatura	—	900 —
			208	Stanza in piano terreno e cantina terra e sottoterra	—	
44	Fer avv. Attilio fu Stefano	»	104	Frutteto	2393	40,20
			105	Fabbricato rurale	45	—
			106	Vigneto	2674	36,10
			107	Casa di villeggiatura	—	106,65
45	Raynaud Lidia fu Edoardo ved. Bendi	»	122-124 211	Casa civile con due cantine sotterranee, tettoia e legnaia	—	933,33
46	Barberis Marcellino fu Stefano	»	137	Casa di villeggiatura	—	266,64
			138	Frutteto	785	18,84
47	Comune di Pinerolo	»	89	Fabbricato rurale	99	—
			118-*b*	Prato irriguo	1700	34,00

(996)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima Industrie chimiche B.B. già Industrie chimiche Boston, con sede in Milano (Bovisa).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 24 settembre 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 255 del 28 ottobre successivo e nei quotidiani « Il Sole » e « Il Corriere della Sera » venne ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima Industrie chimiche B.B. già Industrie chimiche Boston, con sede in Milano (Bovisa), affidando il relativo incarico al sequestratario, dott. Giorgio Peretti;

Visto il verbale in data 5 gennaio 1943-XXI, delle operazioni di cui sopra, dal quale risulta che, nel termine prescritto, nessuna delle n. 1800 azioni costituenti il capitale sociale di L. 1.800.000, venne presentata al visto del sequestratario e rilevato che, dagli accertamenti eseguiti dal medesimo è risultato che tutte le suddette azioni appartengono a persone di nazionalità nemica;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci tutte le n. 1800 azioni costituenti il capitale di L. 1.800.000 della Società anonima Industrie chimiche B.B. già Industrie chimiche Boston, con sede in Milano (Bovisa), non presentate al visto del sequestratario, risultate appartenenti a persone di nazionalità nemica.

La predetta Società rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che, a cura del sequestratario, verranno depositate alla Banca d'Italia, sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(1034)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1943-XXI.

Norme per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli impiegati delle nuove Provincie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 7 ultimo comma del R. decreto legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, modificato con legge 17 luglio 1942-XX, n. 998, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove Provincie;

Considerata la necessità di stabilire particolari norme per la determinazione delle prestazioni spettanti agli assicurati aventi qualifica impiegatizia;

Decreta:

Art. 1.

Per gli assicurati aventi qualifica impiegatizia l'indennità di malattia prevista dal n. 2 dell'art. 6 del R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, è corrisposta per un periodo massimo di 180 giorni dall'inizio della malattia e consiste in un importo pari alla differenza tra lo stipendio giornaliero che l'assicurato avrebbe percepito se fosse rimasto in attività di servizio e la quota di stipendio spettante, a carico del datore di lavoro, durante il periodo di malattia.

Art. 2.

Agli assicurati ai quali sia garantito a carico del datore di lavoro un trattamento di malattia inferiore a quello previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, spetta la indennità nella misura e con la decorrenza stabilite dagli articoli 6 e 6-*bis* del R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146. In ogni caso il trattamento economico di cui l'assicurato beneficia a carico del datore di lavoro e della Cassa non potrà superare il trattamento cumulativo garantito dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Per le malattie insorte nel periodo previsto all'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146 — fermo restando il diritto alle altre prestazioni — l'indennità è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di inabilità al lavoro nella misura del 50 per cento dell'ultimo stipendio giornaliero denunciato e comunque accertato entro il limite massimo di lire 30 giornaliere.

Lo stesso trattamento spetta:

a) agli assicurati ammalati durante il periodo di prova o di preavviso qualora ad essi non spetti in tutto o in parte lo stipendio da parte del datore di lavoro;

b) agli assicurati licenziati in tronco durante il periodo della malattia.

E' in facoltà della Cassa di determinare la misura dell'indennità in base a tabelle di stipendi medi da approvarsi dal Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Insieme con la denuncia di malattia gli assicurati devono produrre alla Cassa un'attestazione del datore di lavoro dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione dell'indennità giornaliera ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.

Art. 5.

Per l'assistenza ospedaliera l'assicurato ha diritto alla scelta dell'Istituto di cura.

In caso di ricovero in corsia comune presso istituti ospedalieri la Cassa assume a proprio carico le diarie di degenza nella misura prevista dal secondo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146.

In caso di ricovero in sale speciali o presso Istituti di cura privati la Cassa provvede a rifondere le spese per diarie fino ad un massimo di lire quaranta giornaliere e l'eventuale spesa per interventi chirurgici nella misura massima dei compensi previsti dalla tariffa nazionale di cui al decreto Ministeriale 7 agosto 1937-XV, n. 2061.

Durante il periodo di ricovero l'indennità di malattia è ridotta a due quinti ed è corrisposta per il periodo massimo di un mese. Qualora l'impiegato abbia familiari a carico l'indennità è ridotta a due terzi ed è corrisposta per tutto il periodo del ricovero.

Nei casi di ricovero per le malattie infettive che richiedano l'isolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di ricovero per conto dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni di cui al R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, e successive modificazioni e al regolamento approvato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 528.

Roma, addì 12 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(987)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1943-XXI.

Sostituzione del presidente della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari, approvato con decreto Ministeriale 18 dicembre 1942-XXI;

Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1943-XXI col quale il Cons. naz. dott. Edoardo Moroni è stato confermato nella carica di presidente della Federazione anzidetta;

Viste le dimissioni dalla carica stessa presentate dal Cons. naz. dott. Edoardo Moroni;

Viste le designazioni richieste dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni dalla carica di presidente della Federazione italiana dei Consorzi agrari, presentate dal Cons. naz. dott. Edoardo Moroni e viene nominato alla carica suddetta il Cons. naz. ing. Fabio Allegreni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(1021)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 20 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 10 gennaio 1943-XXI, n. 30, concernente l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento dei premi ai coltivatori di bietole e di sorgo zuccherino.

(1035)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento del Consiglio di amministrazione delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, con sede a Trieste, e nomina del commissario straordinario.

Con R. decreto 4 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 178, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli ed è stato nominato il sig. Alfredo Pototschnig a commissario straordinario.

(1051)

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Trieste.

NUOVE ISCRIZIONI

187. — N. registro ditte —. « Giorgio Bolaffio » - rappresentanze - ditta individuale - Trieste, via C. Battisti, 14. Proprietario: Giorgio Bolaffio di Giuseppe.

188. — N. registro ditte 31126. « Isacco Einhorn » - rappresentanze - ditta individuale - Trieste, corso Vittorio Emanuele III, n. 7. Proprietario: Isacco Einhorn di Marco.

189. — N. registro ditte —. « Finzi Ercole » - installatore elettrico - ditta individuale - Trieste, via P. Vergerio, n. 22. Proprietario: Finzi Ercole della fu Angela.

190. — N. registro ditte 31146. « Goldstein Simone » - rappresentante - ditta individuale - Trieste, via XXX Ottobre, 3. Proprietario: Simone Goldstein del fu Carlo.

191. — N. registro ditte 31098. « Carlo Ledner » - rappresentanze - ditta individuale - Trieste, via Valdirivo, 21. Proprietario: Carlo Ledner del fu Bernardo.

192. — N. registro ditte —. « Liebman cav. uff. Enrico » - rappresentanze - Trieste, via Cesare Battisti, 18. Proprietario: Liebman cav. uff. Enrico del fu Lazzaro.

193. — N. registro ditte —. « Mayer Ezio » - rappresentanze - Trieste, Galleria Protti, n. 4 - ditta individuale. Proprietario: Mayer Ezio di Edoardo.

194 — N. registro ditte — « Osmo Raffaele » - tappezziere - Trieste, via Moreri n. 14 - ditta individuale. Proprietario: Osmo Raffaele di Elio.

195. — N. registro ditte 31405. « Reggio Virgilio » - elettrotecnico - Trieste, via Cancellieri, n. 14 - ditta individuale. Proprietario: Reggio Virgilio del fu Emilio.

196. — N. registro ditte —. « Ermanno Schönhaut » - rappresentanze - Trieste, corso Garibaldi, n. 8 - ditta individuale. Proprietario: Ermanno Schönhaut fu Rosa.

197. — N. registro ditte —. « Serra Massimiliano » - commissioni - Trieste - via Fabio Severo, n. 84 - ditta individuale. Proprietario: Massimiliano Serra del fu Lazzaro.

MODIFICAZIONI

29. — Ditta « Conegliano Alessandro » - denunciato il 13 ottobre 1941 il recesso del socio Giuseppe Edoardo Conegliano, in seguito a decesso e l'accesso nella ditta delle socie Maria Drufuca ved. Conegliano e Liliana Conegliano del fu Edoardo. In data 23 ottobre 1942-XX la Società è stata sciolta e posta in liquidazione; liquidatori sono stati nominati i signori: Bruno Conegliano del fu Alessandro e Decio Rossi del fu Rodolfo.

1. — Ditta « Alkalay Alberto » - traslocata dalla via dei Mirti, n. 8 al n. 7 di via Trento.

139. — Ditta « Spiegel John » - traslocata dalla via Gatteri, n. 7 al n. 7 della via Ginnastica.

145. — Ditta « Taussi Isidoro » - traslocata dalla via Genova, n. 8 al n. 4 della Galleria Protti.

153. — Ditta « Valenzin Giulio » - trasformata il 2 maggio 1942 in società in nome collettivo in seguito all'accesso, quale socio, del signor Narciso Peterlin del fu Antonio

CANCELLAZIONI

14. — Ditta « A. Bolaffio Succ. N. Bolaffio-Castiglioni » - cessata l'attività il 22 febbraio 1941-XIX per cessione dell'esercizio alla Società a garanzia limitata « Bolaffio - compravendita titoli, azioni e lotterie. Società a g. l ».

33. — Ditta « A. Donati & Figli » - cancellata il 1° agosto 1941, in seguito al decesso del socio Umberto Donati, appartenente alla razza ebraica ed all'accesso nella società di nuovi proprietari, non appartenenti alla razza ebraica.

80. — Ditta « Figli di M. Lieblein » - cessata l'attività il 18 gennaio 1941

94. — Ditta « A. Menassè » - cessata l'attività il 16 dicembre 1941, per decesso del titolare.

107. — Ditta « Oransz dott. Maurizio » - cessata l'attività il 22 settembre 1941, per cessione dell'esercizio a terzi.

183 Ditta « Giacomo Pollak » - cessata l'attività il 30 aprile 1941.

119. — Ditta « Edoardo Prister » - cessata l'attività il 20 settembre 1941, per cessione dell'esercizio a terzi.

132. Ditta « E. Schott » - cessata l'attività il 26 marzo 1942, per cessione dell'esercizio a terzi.

133. — Ditta « Edoardo Schott » - cessata l'attività il 14 giugno 1941 per cessione dell'esercizio alla moglie, Marina Graetzer.

140. — Ditta « Carlo Spitzer » - cessata l'attività il 24 febbraio 1941, per decesso del titolare.

149. — Ditta « Mario Treves » - cessata l'attività il 4 marzo 1941.

165. — Ditta « Zaban & Acquarone » - cessata l'attività il 30 giugno 1941.

170. — Ditta « ing. Alfredo Zwillinger » - cessata l'attività il 15 luglio 1941.

18. — Ditta « Romeo Camerini » - cessata l'attività il 7 gennaio 1942.

178. — Ditta « Riccardo Morganti » - cessata l'attività il 12 febbraio 1942.

175 — Ditta « Kron Filippo » - cessata l'attività il 15 dicembre 1941.

28. — Ditta « Coen Ugo » - cancellata d'ufficio il 6 maggio 1942-XX in seguito a revoca della licenza da parte della R. Questura

192. — Ditta « Enrico Liebman » - cessata l'attività il 30 giugno 1942-XX.

153. — Ditta « Giulio Valenzin » - cancellata il 30 ottobre 1942-XXI in seguito al recesso del socio Giulio Valenzin del fu Samuele, unico appartenente alla razza ebraica.

34. — Ditta « Elfer Samuele » - cessata l'attività il 30 aprile 1942 per cessione a terzi.

190. — Ditta « S. Goldstein » - cessata l'attività il 24 luglio 1941.

192 — Ditta « Enrico Liebman » - cessata l'attività il 30 giugno 1942.

193. — Ditta « E. Mayer » - cessata, per mancato ottenimento della licenza commerciale, in data 31 dicembre 1941.

6. — « Ateneo Musicale Triestino » - cancellato d'ufficio perchè passato alle dipendenze del P.N.F. - Opera Nazionale Dopolavoro.

26 — Ditta « Coen Sara Margherita ved. Vegrig » - cancellata d'ufficio perchè gestita da altra persona.

(1024)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Villa Cavazzoli (Reggio Emilia)

Con decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, la zona venatoria di Villa Cavazzoli (Reggio Emilia), della estensione di ettari 1300, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini:

a nord, strada detta « Augera » che dalla nazionale in comune di Cadelboscosopra porta ad altra strada detta del « Ponte di Roncocesi »,

ad est, strada nazionale che dal passaggio a livello della ferrovia Bologna-Milano porta fino al comune di Cadelboscosopra;

ad ovest, la stessa strada dal ponte di Roncocesi porta al passaggio a livello della ferrovia Bologna-Milano presso il torrente Modolena;

a sud, linea ferroviaria dal punto preindicato, torrente Modolena, porta al passaggio a livello della ferrovia Bologna-Milano con la strada nazionale già menzionata.

(941)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 24 marzo 1943-XXI - N. 56

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,6796
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	88,775
Id. 3,50 % (1902)	85,65
Id. 3 % lordo	73,10
Id. 5 % (1935)	89,825
Redimib. 3,50 % (1934)	78,875
Id 5 % (1936)	94,325
Id 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	96,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,475
Id. 5 % (1944)	99,625
Id. 5 % (1949)	94,85
Id. 5 % (15-2-50)	94,525
Id. 5 % (15-9-50)	94,525
Id. 5 % (15-4-51)	94, 525

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Gela, in liquidazione, con sede in Gela (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gela, con sede nel comune di Gela (Caltanissetta), e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

Il cav. dott. Giacomo Del Guercio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Gela, avente sede nel comune di Gela (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1031)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Paglieta (Chieti), Putifigari (Sassari) e Villagrande (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. Il signor Di Giulio Angelomaria di Antonio, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Paglieta (Chieti).

2. Il signor Francesco Carta fu Francesco, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Putifigari (Sassari).

3. Il cav. Paolo Perasso fu Luigi, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villagrande (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1036)

CONCORSI ED ESAMI

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 23594 del 12 novembre 1942-XXI, col quale veniva dichiarata vincitrice in uno dei sei posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia, al 30 novembre 1940-XIX, l'ostetrica Casadei Sintoni Giorgia con destinazione nella condotta di Ranchio, frazione di Sarsina;
Veduto il precedente decreto n. 5173 dell'8 corrente col quale la predetta ostetrica è stata prescelta al posto di ostetrica condotta nel comune di Montecolombo;
Veduta la lettera della ostetrica Parra Domenica che è stata classificata nel posto immediatamente successivo a quello della Casadei, con la quale rinunzia per ragioni di famiglia alla condotta di Ranchio;
Veduta la nota della ostetrica Milandri Malvina, attualmente ostetrica a Paivola di Mercato Saraceno, con la quale dichiara di accettare il posto a lei spettante perchè classificata immediatamente dopo alla Parra Domenica, rinunciataria;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

A modifica del precedente decreto prefettizio n. 23594 del 12 novembre 1942-XXI, l'ostetrica Milandri Malvina, attualmente residente a Paivola di Mercato Saraceno, è dichiarata vincitrice del concorso di cui trattasi e destinata a prestare servizio nella condotta di Ranchio del comune di Sarsina.

Il podestà di Sarsina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Forlì, addì 8 marzo 1943-XXI

Il prefetto: BOFONDI

(1011)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il proprio decreto n. 23594 in data 12 novembre 1942-XXI, col quale veniva dichiarata vincitrice di uno dei sei posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940-XIX, l'ostetrica Biordi Agata Maria, con destinazione alla condotta di Villa Verucchio, frazione di Verucchio;
Veduta la deliberazione del podestà di Verucchio del 23 gennaio u. s., con la quale la suddetta ostetrica veniva dichiarata decaduta, perchè non aveva assunto servizio nel termine fissatole da quella Amministrazione senza indicare i motivi della mancata assunzione;
Considerato che in conformità delle vigenti disposizioni, in seguito alla detta rinunzia, deve essere dichiarata vincitrice del concorso la 5ª graduata, e cioè la signora Bertozzi Amelia, che occupa il posto immediatamente successivo all'ostetrica rinunciante, la quale ha dichiarato di rinunziare alla condotta di Montecolombo per la quale era stata prescelta e di optare per quella di Villa Verucchio;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del precedente decreto n. 23594 del 12 novembre 1942-XXI, l'ostetrica Bertozzi Amelia, residente a Borgo Pace (Pesaro), è dichiarata vincitrice del concorso di cui trattasi e destinata a prestare servizio nella condotta di Villa Verucchio, frazione di Verucchio.

Il podestà di Verucchio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Forlì, addì 8 marzo 1943-XXI

Il prefetto: BOFONDI

(1012)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 23594 in data 12 novembre 1942-XXI, col quale veniva dichiarata vincitrice in uno dei sei posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia il 30 novembre 1940-XIX, l'ostetrica Bertozzi Amelia, con destinazione nella condotta di Montecolombo;
Veduto il telegramma del podestà di Montecolombo in data 9 febbraio 1943-XXI con il quale dichiara che la suddetta ostetrica ha rifiutato di assumere servizio in quella condotta;
Considerato che in conformità delle vigenti disposizioni, in seguito alla detta rinunzia deve essere dichiarata vincitrice della condotta la sesta graduata e cioè l'ostetrica Casadei Sintoni Giorgia, residente a Villa Verucchio, che occupa il posto immediatamente successivo all'ostetrica rinunciataria;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del precedente decreto n. 23594 del 12 novembre 1942-XXI, l'ostetrica Casadei Sintoni Giorgia è dichiarata vincitrice del concorso di cui trattasi e destinata a prestare servizio nella condotta di Montecolombo.

Il podestà di Montecolombo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Forlì, addì 8 marzo 1943-XXI

Il prefetto: BOFONDI

(1013)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.